



Riferimento: BAV-414.2-40/1/1

Evento amministrativo:
Ittigen, 2 maggio 2024

CERTIFICATO DI SICUREZZA (SSC)

Certificato di sicurezza comprovante l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza secondo gli articoli 8c, 8e, 8f Lferr e gli articoli 5b, 5c segg. Oferr; con rimando alla direttiva (UE) 2016/798 e al regolamento delegato (UE) 2018/762

Numero: CHNSA1020240003

1. TITOLARE DEL CERTIFICATO

Nome registrato (compresa la forma giuridica): CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A.

Designazione abbreviata: CFI

Nome dell'impresa di trasporto ferroviaria: CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A.
Via Filomarino 4/A
00199 Roma

N. di iscrizione nel registro nazionale: 3131

2. AUTORITÀ DI RILASCIO DEL CERTIFICATO

Autorità: Ufficio federale dei trasporti UFT

Paese: Svizzera

3. DATI RELATIVI AL CERTIFICATO

Nuovo certificato

Certificato rinnovato

Certificato aggiornato

N. del certificato già rilasciato: CHNSA1020230017

N. dell'autorizzazione di accesso alla rete: -

Validità: 02.05.2024 - 28.04.2029¹

Ufficio federale dei trasporti UFT
Jérôme Hunziker
3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 465 38 78
Jerome.Hunziker@bav.admin.ch
<https://www.bav.admin.ch/>

¹ Valido come SSC EU1020240088



Tipo/i di traffico: traffico merci (compreso trasporto di merci pericolose)
Reti / tratte: Frontiera – Chiasso secondo prescrizioni locali dei GI
Frontiera – Chiasso SM secondo prescrizioni locali dei GI

4. DOCUMENTAZIONE INOLTRATA

Il presente certificato è rilasciato sulla base della seguente documentazione, inoltrata dal richiedente all'UFT:

- documentazione archiviata attraverso il sistema europeo OSS:
 - domanda documentazione nel file OSS S-20231108-001

5. PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL DIRITTO NAZIONALE

Decisione sulla base degli articoli 8c, 8e, 8f della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) e degli articoli 5b, 5c segg. dell'ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Oferr) con rimando alla direttiva (UE) 2016/798 e al regolamento delegato (UE) 2018/762.

6. EMOLUMENTO

Secondo l'articolo 21 dell'Ordinanza sugli emolumenti per i trasporti pubblici (OEm-TP) il rilascio di un certificato di sicurezza è sottoposto al pagamento di un emolumento di base, che copre un onere di lavoro di cinque ore al massimo. Per l'onere di lavoro eccedente tale durata, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Considerati l'emolumento di base di 1000 franchi e il tempo impiegato l'emolumento totale per il primo rilascio del presente certificato è fissato a 1000 franchi.

Data di emissione: 02.05.2024

Ufficio federale dei trasporti

Michel Baudraz
Caposezione Omologazioni e regolamenti

Marcel Hanhart
Caposezione suppl. Esercizio ferroviario

Rimedi giuridici:

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica con ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. L'atto di ricorso deve contenere le richieste, le relative motivazioni e l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Secondo l'articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa (PA), il termine per l'inoltro dei ricorsi, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notifica. La sospensione dei termini è disciplinata dall'articolo 22a PA. Le spese della procedura di ricorso sono addossate in base all'articolo 63 PA.

² RS 172.021

Allegato

- Constatazioni, condizioni, oneri e indicazioni - Allegato al SSC CHNSA1020240003

Notifica per via elettronica a:

- OSS - S-20231108-001

La fattura sarà inviata separatamente.

Par e-mail p. c. a :

- compagniaferroviariaitaliana@pec.it

Per informazioni:

- sn, su, bb/gin, gl/rub

Da vistare:

- gl/kae